Prot. N. 1732/2015 COAPN

Prot. N. 2069/15 E

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

LINEE GUIDA SUL TRASFERIMENTO ALLA SEDE ARBITRALE DI PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

TRA

TRIBUNALE DI PORDENONE, in persona del Presidente Dott. Francesco Pedoja;

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE, in persona del Presidente Avv. Rosanna Rovere;

PREMESSO

a) che il d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito dalla l. 10.11.2014, n. 162 ha introdotto Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile e, in particolare, all'art. 1, la possibilità di trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria;

b) che tale trasferimento è previsto per la generalità delle cause che non sono state ancora assunte in decisione, con l'eccezione di quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e che vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (ed essendo comunque possibile per le cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva e il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale);

c) che si tratta di una opzione la quale determina che il procedimento prosegue davanti agli arbitri, i quali devono osservare le disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile: con detto trasferimento restano fermi sia gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale sia le preclusioni e le decadenze intervenute e, all'esito di tale arbitrato rituale, il lodo ha gli stessi effetti della sentenza;

d) che tale trasferimento presuppone il consenso di entrambe le parti (che devono fare istanza congiunta), e demanda a loro ovvero al Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati del circondario in cui ha sede il Tribunale la nomina del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico (possibile ove le parti lo decidano concordemente, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000);

e) che in questo caso il Giudice dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per la nomina in questione, tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso;

f) che la l. 31.12.2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ha previsto, all'art. 29 lettera n), tra i Compiti e prerogative del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che può costituire camere arbitrali;

g) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone ha costituito, ai sensi e per gli effetti della previsione succitata, la Camera Arbitrale Forense di Pordenone, che ha sede, locali e segreteria a Pordenone in piazzale Giustiniano 5, e di cui è Presidente lo stesso Presidente del Consiglio dell'Ordine;

h) che la Camera Arbitrale Forense di Pordenone ha una lista di avvocati disponibili, ed in possesso dei requisiti richiesti dal d.l. citato;

i) che lo statuto della Camera Arbitrale Forense di Pordenone prevede che, in attesa del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 comma 5 d.l. cit., la nomina dell'arbitro avvenga secondo criteri di competenza e rotazione;

l) che lo statuto della Camera Arbitrale Forense di Pordenone prevede già, in attesa del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 comma 5 d.l. cit., tariffe certe e convenienti, ed ulteriori riduzioni nel caso in cui le parti concordino per i riti abbreviati;

m) che nell'attualità e nel breve e medio tempo, a causa dei tramutamenti in atto, la sezione civile del Tribunale di Pordenone, registrerà per almeno un anno una carenza di organico pari ad almeno il 30% con conseguente allungamento dei tempi di trattazione e definizione dei procedimenti;

n) che risultano, in occasione di precedenti riforme di introduzione o promozione di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie (vedasi mediazione civile), precedenti di condivisione, tra Tribunali e Consigli degli Ordine degli Avvocati, di modalità attuative di tale riti alternativi;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, e per esso il Presidente,

conferma al Tribunale di Pordenone, e per esso al Presidente, che, avendo costituito ed attivato la Camera Arbitrale Forense, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 lettera n) della l. 31.12.2012, n. 247, può provvedere, in caso di istanza congiunta delle parti al trasferimento della causa in sede arbitrale, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del d.l. 12.9.2014, n. 132, convertito dalla l. 10.11.2014, n. 162;

2) il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati s'impegnano reciprocamente e, per le attribuzioni di rispettiva competenza, affinchè l'attuazione della previsione normativa sul trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria avvenga con il minor aggravio sia per le cancellerie che per i difensori;

3) il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, stante sempre quanto sopra, condividono che modalità adeguate per la formalizzazione dell'istanza, che garantiscano la certezza della provenienza ma sollevino anche da formalità non indispensabili, possono essere: la dichiarazione a verbale dell'udienza della parte comparsa personalmente; la dichiarazione a verbale dell'udienza del procuratore ad litem munito del relativo potere; la produzione in giudizio da parte di entrambi i procuratori ad litem del contratto di compromesso redatto secondo il modulo della Camera Arbitrale Forense di Pordenone, con le sottoscrizioni delle parti che i procuratori ad litem vicendevolmente riconoscano ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e ss. c.p.c.; il deposito di un'istanza congiunta sottoscritta dalle parti e/o dai rispettivi procuratori ad litem muniti dei relativi poteri.

Pordenone, 03 dicembre 2015

Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Pordenone
Avv. Rosanna Rovere

Il Presidente del Tribunale
di Pordenone
Dott. Francesco Pedoja